608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente:

 «1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al

comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura

unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari

effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato

digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il

pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1

della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota

spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della

concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del

comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per

le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e

l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della

legge n. 198 del 2016, e' incrementato di 50 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2021 e 2022».